



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Torre del Greco

Via Calastro, n. 17

Tel. 081/8812200 - fax 081/8815480

e-mail: torredelgreco@guardiacostiera.it

sito web: www.guardiacostiera.it/torredelgreco

Numero Blu 1530

ORDINANZA N. 34/2011

DEPOSITO TEMPORANEO DI ATTREZZI E RETI DA PESCA IN AMBITO PORTUALE

Il Capitano di Fregata (CP) sottoscritto, Capo del Circondario Marittimo e Comandante del Porto di Torre del Greco:

- VISTO:** il Regolamento di esecuzione (UE) n° 404/2011 della Commissione dell'8 aprile 2011, recante modalità di applicazione del Regolamento (CE) n°1224/2009 del Consiglio che istituisce un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca e, in particolare, l'art. 8 del citato regolamento di esecuzione che prescrive l'obbligo della marcatura ed identificazione degli attrezzi di pesca;
- VISTA:** la Circolare Serie "Controllo Pesca 002" emessa dal Reparto III del Comando Generale del Corpo delle Capitanerie di Porto;
- VISTA:** la Legge n. 963 del 14/07/1965 ed il relativo Regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. 02/10/1968, n°1639;
- VISTA:** la Legge n. 84/94, come modificata;
- VISTI:** il Dp. prot. n° 03/02/0069941 datato 21/07/2011 e il Dp. prot. n. 03/02/0085762 datato 15/09/2011, entrambi del Comando Generale delle Capitanerie di Porto - Reparto III – Ufficio 2°;
- VISTO:** il foglio prot. n. 0171077 in data 27/02/2009 della Giunta Regionale della Campania – Area Generale di Coordinamento Trasporti e Viabilità, Settore Demanio Marittimo, Navigazione, Porti, Aeroporti, Opere Marittime, recante ad oggetto: *"Attività, operazioni e servizi portuali; occupazione di aree demaniali per brevi periodi ed eventuali franchigie. Competenze dello Stato e della Regione Campania"*;
- VISTO:** il foglio prot. n° 15849 datato 18/10/2011 dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici;
- RITENUTO:** opportuno e regolamentare l'identificazione e il deposito temporaneo in banchina nei porti del Circondario Marittimo di Torre del Greco degli attrezzi

e reti da pesca;

VISTI: gli artt. 17, 30, 65 e 81 del Codice della Navigazione e l'art. 59 del relativo Regolamento di esecuzione (parte marittima);

ORDINA

Art. 1

A decorrere dal **12/12/2011**, a seguito di apposita comunicazione in carta semplice da presentare alla locale Autorità Marittima, il deposito temporaneo degli attrezzi e reti da pesca potrà avvenire esclusivamente nei seguenti luoghi, meglio evidenziati nella planimetria allegata alla presente Ordinanza:

- **Porto di Torre del Greco:** tratto di banchina del molo di levante (banchina pescherecci), Spiaggetta di levante e tratto di banchina del molo di ponente (ormeggio unita da pesca);
- **Porto di Portici:** banchina n° 1, antistante l'edificio denominato "Ex Dogana di Portici".

Art. 2

Ogni attrezzo o rete da pesca depositato in banchina nei luoghi sopra indicati deve essere identificato mediante apposito cartellone plastificato, fissato all'attrezzo o rete da pesca – o comunque alla copertura di protezione - in modo visibile e non facilmente amovibile, riportante i seguenti elementi:

- Nome e numero di iscrizione dell'unità cui appartiene l'attrezzo/rete da pesca;
- Descrizione, tipologia e dimensione dell'attrezzo/rete da pesca;
- Data di deposito dell'attrezzo/rete da pesca.

Per motivi di sicurezza, gli attrezzi e le reti da pesca dovranno essere depositati secondo le seguenti modalità:

- non superare un'altezza di metri 3 ed una larghezza di metri 4 per ogni lato;
- deve essere lasciato un passaggio libero non inferiore a metri 2 fra i vari attrezzi, in modo tale da non ostacolare la circolazione delle persone in ambito portuale;
- essere opportunamente delimitati e segnalati con sistemi tale da assicurarne la visibilità anche in ore notturne: su disposizione dell'Autorità competente, i predetti sistemi di segnalazione potranno essere riposizionati per esigenze di sicurezza portuale;
- essere separati, qualora affiancati con altri attrezzi, al fine di non renderli confondibili ovvero apparire come un unico "attrezzo".

Gli attrezzi e le reti da pesca potranno rimanere depositati fino ad un massimo di 7 (sette) giorni calendariali decorrenti dalla data della comunicazione di cui all'art. 1.

Art. 3

A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Ordinanza, gli attrezzi e le reti da pesca depositati in banchina in difformità alle disposizioni di cui al precedente articolo, saranno considerati abbandonati e, pertanto, trattati come rifiuti speciali, con conseguente rimozione e smaltimento secondo la normativa vigente con oneri a carico dei contravventori.

Art. 4

I contravventori alla presente Ordinanza saranno puniti ai sensi dell'art. 1174 del Codice della Navigazione, oltre a rimanere soggetti alle sanzioni di legge previste per singola fattispecie, incluse eventuali responsabilità civili, qualora nel fatto si configuri un diverso o più grave illecito.

Art. 5

Per tutto quanto non espressamente disciplinato con la presente Ordinanza, si rimanda alle disposizioni previste dalla normativa nazionale e comunitaria vigente in materia.

Art. 6

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo di questa Capitaneria di Porto, dell'Ufficio Locale Marittimo di Portici e del Comune di Torre del Greco, l'inclusione nella pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.it/torredelgreco, l'invio alla Regione Campania e alle associazioni di categoria.

Torre del Greco, 30/11/2011

**IL COMANDANTE
C.F. (CP) Francesco CIMMINO**